

AREA COORDINAMENTO

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.730 –
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA 2017 PROT. N. 70540
DEL 18 SETTEMBRE 2017

- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Ufficio monocratico
SEDE

- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 67
35131 PADOVA

- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

- All' Organismo pagatore della Regione Lombardia - **OPLO**
P.zza Città di Lombardia,1
20124 MILANO

- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte - **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO

- All' Organismo pagatore della Provincia di Trento - **APPAG**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

- All' Organismo pagatore della Provincia di Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

All' Organismo pagatore della Regione
Calabria – **ARCEA**
Cittadella regionale, 1° piano
Loc. Germaneto
8100 CATANZARO

Oggetto: VITIVINICOLO – *Attuazione DM 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.*

Tenuto conto di quanto previsto dal DM 1967 del 15 maggio 2017, che abroga il precedente DM 4615 del 5 agosto 2014, gli Organismi pagatori inviano al Coordinamento AGEA, secondo le procedure consolidate di trasmissione delle informazioni richieste nel quadro della chiusura conti del 15 febbraio di ciascun anno, l'ammontare degli anticipi non ancora riconciliati al termine dell'esercizio finanziario in questione, utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo stesso Coordinamento che recepisce le direttive annuali dei Servizi della Commissione UE.

Le misure di intervento interessate riguardano :

- Promozione sui mercati dei paesi terzi
- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
- Investimenti
- Distillazione dei sottoprodotti

Al riguardo, si precisa che solo per gli anticipi, non ancora riconciliati alla chiusura dell'esercizio finanziario in questione, erogati ai beneficiari che hanno presentato un progetto d'importo superiore a 5 milioni di euro, è richiesto anche l'importo non ancora utilizzato dal beneficiario desunto dalle informazioni ricevute secondo quanto indicato al comma 3 del DM in oggetto.

Altresì si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 2 ultimo capoverso del Reg. (UE) 2016/1150, per quanto riguarda le misure di cui agli artt. 46, 50 e 51 del Reg. (UE) 1308/2013, tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario di riferimento agli O.P. che hanno erogato il contributo l'utilizzo integrale dell'anticipo percepito entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello del pagamento.

Il Direttore dell'Area Coordinamento

(Dott. Renzo Lolli)